

## D.Lgs n.81/2008

# “TESTO UNICO” SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: PROBLEMATICHE E PRIME IPOTESI APPLICATIVE

Verona 4 luglio 2008

## EDILIZIA

### Analisi del TITOLO IV (artt. 88-160)

Gruppo Coordinato dal Dott. **Flavio Coato** (SPISAL-ULSS 22)

**Manuela Peruzzi** (SPISAL ULSS 20), **Marco Trotti** (SPISAL ULSS 20), **Giovanni De Togni** (SPISAL ULSS 20), **Laura Gaburro** (SPISAL ULSS 21), **Lorenzo Casarotti** (SPISAL ULSS 21), **Massimo Peruzzo** (SPISAL ULSS 22), **Giorgio Perlini** (SPISAL ULSS 22), **Maurizio Croin** (INAIL VR), **Vito Perina** (INAIL), **Andrea Panciera** (Dir. Prov. Lavoro), **Pierpaolo Mileto** (UPA-CONFARTIGIANATO), **Vittorio Bergamini** (CNA-VERONA), **Luigi Cerfogli** (DIREZIONE LAVORO), **Bonaventura Palumbo** (DIREZIONE LAVORO), **Antonio Belviso** (CISL), **Isacco Bertoncelli** (CPT VR), **Carmine Fiorellino** (CPT VR), **Riccardo Rutigliano** (CPT-VR), **Luigino Torneri** (CASARTIGIANI), **Mauro Viani** (APINDUSTRIA VR), **Davide Zardini** (FILCA-CISL), **Claudio Burti** (CPT VR), **Emanuele Bucelli** (CPT VR), **Massimo Begal** (POLIZIA MUNICIPALE VERONA), **Maurizio Stoppa** (ANCE VERONA Collegio Costruttori edili), **Arianna Ambrosi** (CONFESERCENTI),

Riferimenti normativi	ARGOMENTI
	<b>TITOLO IV° - CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI</b> <b>Capo I – Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili</b>
<b>Art. 89 comma 1 lettera c</b>	<p><b>RESPONSABILE DEI LAVORI:</b> “soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell’esecuzione dell’opera: tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell’opera, e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera”.</p> <p>Rispetto alla precedente definizione riportata dal D.lgs 494/96 vi sono delle modifiche importanti, che riportano direttamente alla definizione della direttiva 92/57: <b>non si dice più “soggetto che può essere incaricato” ma “soggetto incaricato” e sparisce anche “del controllo dell’esecuzione”.</b> Si aggiunge inoltre che <b>il responsabile dei lavori coincide con il progettista in fase di progettazione, e con il direttore dei lavori in fase di esecuzione dell’opera.</b></p> <p>La discussione si è focalizzata attorno alla automaticità dell’incarico di responsabile dei lavori: se dalla definizione sembra di capire che ci debba essere corrispondenza automatica tra progettista/direttore lavori e responsabile dei lavori, dagli articoli successivi sembra emergere una nomina facoltativa, stante la frequente alternanza di compiti/responsabilità tra le figure del responsabile dei lavori e del committente.</p> <p><b>In attesa quindi di chiarimenti istituzionali sul punto si raccomanda comunque che l’incarico sia formalizzato. Si sottolinea inoltre che la figura di responsabile dei lavori non può essere ricoperta da soggetti diversi dal progettista o dal direttore lavori, quando previsti.</b></p>
<b>Art. 89 comma 1 lettera f</b>	<p><b>COORDINATORE PER LA SICUREZZA DURANTE L’ESECUZIONE (CSE):</b> viene allargata l’incompatibilità tra <b>Coordinatore per l’esecuzione (CSE)</b> e altre figure. Oltre al datore di lavoro delle imprese esecutrici <b>non possono ricoprire questo ruolo i dipendenti del datore di lavoro o il RSPP da lui designato.</b></p>

<p><b>Art. 90 comma 3</b></p>	<p><b>COORDINATORE PER LA SICUREZZA DURANTE LA PROGETTAZIONE (CSP):</b> Viene modificata la previsione di nomina del <b>CSP</b> che è sempre obbligatoria in caso di presenza di più imprese, anche non contemporanea ad eccezione dei lavori privati non soggetti a permesso di costruire. Rispetto al D. Lgs 494/96 sparisce, a seguito di una procedura di infrazione avviata dalla UE nei confronti dell'Italia, il limite di 200 uomini giorno e il riferimento all'allegato II sui rischi particolari. Di fatto <b>la nomina del Coordinatore per la progettazione, diventa obbligatoria per tutte le opere per le quali siano coinvolte almeno due imprese.</b></p>
<p><b>Art. 90 comma 4</b></p>	<p><b>COORDINATORE PER LA SICUREZZA DURANTE L'ESECUZIONE (CSE):</b> Di fatto il comma 4 viaggia al seguito del comma 3 per cui <b>se viene designato il CSP deve essere designato anche il CSE (non è vero però il contrario).</b></p>
<p><b>Art. 90 comma 11</b></p>	<p><b>LAVORI PRIVATI :</b> Prevede delle eccezioni <i>“in caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall'articolo 92, comma 2”</i>, attraverso le quali sembra si voglia attenuare l'impatto di questa modifica, prevedendone la non applicabilità ai lavori “non soggetti a permesso di costruire”, per i quali quindi non è obbligatorio nominare il CSP.</p> <p>La discussione, che non può trovare una soluzione certa in questa sede, riguarda la questione delle Denunce di Inizio Attività, che non sono propriamente dei permessi a costruire, ma che, dipendendo da regolamenti amministrativi locali, in alcuni casi riguardano opere secondarie ma possono talvolta comprendere anche lavori edili molto complessi. La seconda parte del comma prevede comunque la nomina del coordinatore per l'esecuzione nel caso in cui, dopo l'incarico ad un'unica impresa, ne subentrino altre.</p> <p><b>Per lavori privati non soggetti a Permesso di costruire se ci sono più imprese si nomina solo il CSE che provvederà a redigere il PSC ed il fascicolo. Ciò significa che se un privato vuole rifarsi il bagno (manutenzione ordinaria non soggetta a Permesso di costruire) ed affida i lavori ad una ditta idraulica + una ditta elettrica + una ditta edile allora deve nominare il CSE che farà anche il PSC e predisporrà il fascicolo.</b></p>
<p><b>Art. 92 comma 2</b></p>	<p><b>COORDINATORE PER L'ESECUZIONE :</b> “Nei casi di cui all'art. 90 comma 5” (se durante l'esecuzione il lavoro originariamente affidato ad una sola impresa venga affidato ad una o più imprese si deve nominare il CSE) “ .... il CSE oltre a svolgere i suoi compiti redige il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e predisporre il fascicolo ...”</p>
<p><b>Art. 89 comma 1 lettera i</b></p>	<p><b>IMPRESA AFFIDATARIA:</b> viene introdotta la definizione di impresa affidataria, “titolare del contratto d'appalto con il committente”, che avrà dei compiti e delle responsabilità importanti definite nel successivo art. 97 “obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria”. Vengono previste responsabilità dirette dell'impresa titolare d'appalto con il committente, rispetto alla sicurezza dei lavori affidati, con compiti di vigilanza a carico del datore di lavoro della impresa affidataria verso i subappalti sia in relazione al rispetto del piano di sicurezza e coordinamento che alla congruenza dei POS.</p> <p>L'affidataria può essere anche esecutrice, in parte o in toto, dell'opera ricevuta in appalto: in tal caso avrà anche tutti gli obblighi previsti per le imprese esecutrici.</p> <p>Nel caso non sia impegnata in alcuna fase del processo realizzativo, dovrà possedere i requisiti di idoneità tecnico professionali in relazione alle funzioni affidate, e</p>

	dovrà essere in condizioni di vigilare sui lavori e sulle disposizioni e prescrizioni del PSC nonché di adempiere agli altri compiti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo in questione.
<b>Art. 89 comma 1 lettera l)</b>	<b>IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE:</b> viene definita come “ <i>possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchinari e attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera</i> ”. L'allegato XVII (grande novità) entra poi nel dettaglio di come dimostrare il possesso di tale idoneità, con requisiti omogenei al tipo di compiti svolti in cantiere anche da parte di lavoratori autonomi.
<b>Art. 90 commi 9 e 10</b>	<b>SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEL TITOLO ABILITATIVO.</b> Viene introdotta una novità sottoforma di pena accessoria per alcune violazioni ritenute importanti: “ <i>in assenza del DURC</i> ” e “ <i>in assenza del piano di sicurezza e di coordinamento .. o del fascicolo quando previsti oppure in assenza di notifica .. quando prevista, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo</i> ”. Per il secondo caso il comma 10 prevede l'obbligo per l'organo di vigilanza “ <i>di comunicare l'inadempienza all'amministrazione concedente</i> ”.
	<b>In particolare, l'assenza di notifica preliminare, quando dovuta, non comporta più una sanzione amministrativa di carattere pecuniario, ma direttamente la sospensione del titolo abilitativo.</b>
<b>Art. 90 comma 9 lettera b)</b>	Si è chiarito che gli “.. estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle casse edili ..” sono complementari e non sovrapposti al DURC.
<b>Art. 96 comma 1 lettera b)</b>	<b>SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI.</b> Riporta di attualità un aspetto spesso trascurato nei cantieri prevedendo che i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti “ <i>adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII</i> ”. L'allegato citato riporta le “ <i>prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere</i> ” e la prima parte è dedicata ai servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri. Sarà importante adeguare i cantieri anche sotto questo profilo spesso trascurato.
<b>Art. 96 comma 1 lettera b)</b>	<b>ACCESSO E RECINZIONE DEL CANTIERE.</b> E' previsto l'obbligo per il datore di lavoro di “ <i>predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili</i> ”. Di recinzione parla successivamente anche l'art. 109: “ <i>il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni</i> ”. Si tratta di due previsioni normative complementari che permettono di coprire il complesso delle caratteristiche che deve avere la recinzione di un cantiere.
<b>Art. 96 comma 1 lettera g) - Art. 159 comma 1 lettera a) - Art. 55 comma 2 lettera c)</b>	<b>PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS).</b> La redazione del POS, è sanzionato ai sensi dell'art. 159 comma 1 lettera a). La violazione , in caso di opere edili con compresenza di più imprese e la cui entità superi i 200 uomini giorno, è sanzionata, con la pena dell'arresto, anche dall'art. 55 comma 2 lettera c) del Titolo I. Si chiarisce che ai sensi dell'art. 298 “ <i>principio di specialità</i> ” e cioè : “ <i>quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal titolo I e da una o più disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale</i> ”.
<b>Art. 96 comma 2 – Art. 26 comma 5</b>	<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI.</b> L'art. 96 comma 2 prevede che “ <i>l'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del PSC .. e la redazione del POS costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato adempimento ...</i> ”
	Nella sostanza si vuole ribadire che il PSC e il POS assolvono, per quel cantiere, gli

	<p>obblighi di redazione del documento di valutazione dei rischi e di aggiornamento delle misure di prevenzione, di informazione delle imprese e dei lavoratori a cui sono affidati lavori in appalto, nonché di redazione del documento di valutazione dei rischi interferenti.</p> <p><b>Si segnala che rimane obbligatorio, anche per le opere edili, il comma 5 dell'art. 26, che prevede che nei contratti di subappalto debbano essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro.</b></p>
	<p><b>TITOLO IV^ - CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI</b></p> <p>Capo II – Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota.</p>
<b>Art. 105</b>	<p><b>ATTIVITA' SOGGETTE:</b> si è posto l'accento sull'ultimo rigo di questo articolo che estende il campo di applicazione ad ogni attività lavorativa, oltre a quella nei cantieri edili, in cui si svolgono lavori in quota.</p>
<b>Art. 107</b>	<p><b>DEFINIZIONI :</b> “.. si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile.”</p> <p>La discussione si è soffermata sull'interpretazione di “<b>piano stabile</b>”. Non potendo definire in questa sede cosa si intende per piano stabile, si ricorda che l'articolo riporta la medesima dicitura contenuta nell'art. 34 comma 1 lettera c bis) del D. lgs 626/94.</p> <p><b>Il gruppo di lavoro non ha raggiunto una interpretazione condivisa sulla questione con particolare riferimento al caso in cui il pianale del ponteggio rispetto al piano inclinato del tetto, ed in particolare rispetto alla gronda, possa essere considerato “piano stabile”.</b></p> <p>Secondo una interpretazione il ponteggio è un'opera provvisoria (non un piano stabile) e che per i lavori su vani aperti (il tetto) si fa riferimento all'art. 146 comma 3, che prevede il parapetto quando vi sia un rischio di caduta per oltre 50 cm.</p> <p>Secondo l'altra interpretazione se il sottoponte di sicurezza viene considerato idoneo per contenere la caduta di un lavoratore che dovesse avvenire per rottura del pianale soprastante posto ad una altezza non maggiore di 2.50 mt. non si comprende il perché lo stesso concetto non lo si possa applicare per altezze minori (contenute entro i 2,00 mt). Restano comunque da calcolare i parapetti in funzione della loro altezza, della lunghezza e della inclinazione della falda di copertura. In ogni caso l'art. 146 comma 3 non può essere applicato perché con sottogronda piano e soletta in cls non è tecnicamente possibile posizionare il piano a meno di cm. 50 dalla gronda.</p>
<b>Art. 109 – Art. 96 comma 1 lettera b)</b>	<p><b>RECINZIONE DEL CANTIERE :</b> Questo articolo va letto insieme all'art. 96 comma 1 lettera b). Si sottolinea la difficoltà di applicazione ai cantieri stradali, ai quali è talvolta difficile “impedire l'accesso agli estranei”. Si concorda che qualora vi siano rischi di infortunio per eventuali estranei (ad esempio scavi con rischio di caduta), il datore di lavoro deve provvedere alla predisposizione delle protezioni, anche, o soprattutto, quando il cantiere non sia presidiato.</p>
<b>Art. 111 comma 8</b>	<p><b>OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NELL'USO DI ATTREZZATURE PER LAVORI IN QUOTA :</b> si sottolinea il comma 8 nel quale, coerentemente con la normativa sul divieto di somministrazione ed assunzione di alcol per lavorazioni a rischio, si prevede</p>

	che “il datore di lavoro dispone affinché sia <b>vietato assumere</b> (indipendentemente dal limite max di 0,5 g/l) e <b>somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai lavori in quota</b> ”
<b>Art. 117</b>	<b>LAVORI IN PROSSIMITA' DI PARTI ATTIVE</b> : L'articolo rimodella le previsioni per lavori in prossimità di linee elettriche o impianti elettrici con parti attive non protette. Leggendolo insieme all'analogo articolo 83 e all'allegato IX, conferisce maggiore responsabilità alla valutazione del rischio reale, fornendo dei parametri tecnici di riferimento, tratti dalle norme di buona tecnica.
<b>Sezione III</b> <b>Art. 119 comma 7</b>	<b>POZZI, SCAVI E CUNICOLI</b> : di questo articolo si sottolinea la novità del comma 7 “nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all'esterno e <i>le loro dimensioni devono essere tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi</i> ”. Appare evidente che è necessario coinvolgere le associazioni dei costruttori perché siano immessi sul mercato prodotti rispondenti a tale dispositivo.  Se è previsto l'accesso del lavoratore nei pozzi le dimensioni del tombino devono essere tali da consentire il recupero di un lavoratore piegato su se stesso ed all'esterno deve essere presente persona esperta nel salvataggio e previsto un idoneo sistema per il sollevamento di persone (treppiede attrezzato). Se non è previsto l'accesso di persone la dimensione del foro deve essere quella minima per consentire il solo passaggio di tubo per lo scarico/carico.
<b>Art. 130</b>	<b>ANDATOIE E PASSERELLE</b> : Si sottolinea come la mancanza del richiamo all'allegato XVIII sembra aprire un vuoto rispetto alla costruzione dei piani di calpestio di andatoie e passerelle quando siano sotto i 2 metri di altezza. Si concorda comunque che il punto “2.1.4 intavolati”, costituisca il riferimento per la costruzione di piani di calpestio sicuri anche per passerelle e andatoie.
<b>Art. 138</b>	<b>NORME PARTICOLARI</b> :  Dal punto di vista tecnico questo articolo introduce alcune novità di rilievo per i ponteggi fissi come definiti all'art 131 comma 1. In particolare è ammessa una distanza dal muro di 30 cm, e altre modifiche all'altezza dei montanti dell'ultimo impalcato, dell'altezza del parapetto e del sottoponte.